

ROMA



Protocollo RC n. 14060/2020

Deliberazione n. 81

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2020

VERBALE N. 46

Seduta Pubblica del 6 luglio 2020

Presidenza: DE VITO - SECCIA

L'anno 2020, il giorno di lunedì 6 del mese di luglio, alle ore 14, nell'Aula Giulio Cesare del Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già iscritti all'ordine dei lavori della seduta del 3 luglio, tolta per mancanza del numero legale, per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni.

Il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO partecipa alla seduta.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori - sono le ore 14,22 - il Presidente dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 24 Consiglieri:

Agnello Alessandra, Allegretti Roberto, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, Catini Maria Agnese, Chiossi Carlo Maria, Coia Andrea, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, De Vito Marcello, Diaco Daniele, Diario Angelo, Ferrara Paolo, Figliomeni Francesco, Iorio Donatella, Pacetti Giuliano, Pelonzi Antongiulio, Seccia Sara,

Simonelli Massimo, Spampinato Costanza, Stefàno Enrico, Surni Angelo, Terranova Marco e Zotta Teresa Maria.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Baglio Valeria, Bordoni Davide, Bugarini Giulio, Celli Svetlana, Di Palma Roberto, Donati Simona, Fassina Stefano, Ficcardi Simona, Grancio Cristina, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Montella Monica, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Paciocco Cristiana, Palumbo Marco, Penna Carola, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Tempesta Giulia e Zannola Giovanni.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, l'Assessore Cafarotti Carlo.

(OMISSIS)

A questo punto il Segretario Generale riassume le sue funzioni.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 108^a proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento dei seguenti emendamenti:

Emendamento n. 7:

<<Premesso che il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) all'articolo 2 dispone che "Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all'Allegato «A» nonché quelli di cui all'articolo 4" e che nell'allegato A richiamato e titolato "INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA" è presente al punto A.17 la seguente tipologia di intervento: "A.17. installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo;" si presentano i seguenti emendamenti:

al comma 1 del deliberato:

Dopo le parole "i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande" aggiungere le parole "per i quali è consentita la consumazione al tavolo e l'attività di somministrazione è prevalente, i centri sportivi all'interno del perimetro di concessione, le attività ricettive con autorizzazione per la somministrazione ai non alloggiati e le librerie in cui la vendita di libri è prevalente".>>

Sub-Emendamento n. 1 all'emendamento n. 8:

<<Sostituire nel periodo:

Sempre al comma 1

Dopo le parole "già autorizzata" Eliminare le parole "fino ad un massimo del 35%".

E più avanti dopo le parole "nuova occupazione di suolo pubblico" sostituire il resto del comma come segue: "per una superficie massima del 50% all'interno del sito Unesco e dell'80% nel resto della città della superficie dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per gli esercizi dedicati alla somministrazione o della percentuale dedicata alla somministrazione per le attività ricettive con autorizzazione per la somministrazione ai non alloggiati, per le librerie e per i centri sportivi".

Le parole "80%" con le parole "70%">>

Emendamento n. 8:

<<al comma 1 del deliberato:

Dopo le parole "già autorizzata" Eliminare le parole "fino ad un massimo del 35%"

E più avanti dopo le parole "nuova occupazione di suolo pubblico" sostituire il resto del comma come segue: "per una superficie massima del 50% all'interno del sito Unesco e dell'80% nel resto della città della superficie dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per gli esercizi dedicati alla somministrazione o della percentuale dedicata alla somministrazione per le attività ricettive con autorizzazione per la somministrazione ai non alloggiati, per le librerie e per i centri sportivi".>>

Emendamento n. 9:

<<Premesso che il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) all'articolo 2 dispone che "Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all'Allegato «A» nonché quelli di cui all'articolo 4" e che nell'allegato A richiamato e intitolato "INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA" è presente al punto A.17 la seguente tipologia di intervento: "A.17. Installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo;" si presentano i seguenti emendamenti:

Al comma 4

Dopo le parole "autocertificando la sussistenza e il rispetto" sostituire le parole "Dei criteri minimi di cui al successivo punto 14," con le parole "del codice della strada a della distanza di 5 metri dai monumenti".>>

Emendamento n. 10:

<<Premesso che il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) all'articolo 2 dispone che "Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui

all'Allegato «A» nonché quelli di cui all'articolo 4" e che nell'allegato A richiamato e titolato "INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA" è presente al punto A.17 la seguente tipologia di intervento: "A.17. Installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo;" si presentano i seguenti emendamenti:

Al comma 7

Dopo le parole "circolazione stradale" sostituire il resto del comma come segue: "salvo deroghe introdotte dal D.L. 34/2020 e nel rispetto della distanza di 5 metri dai monumenti".>>

Sub-Emendamento n. 1 all'emendamento n. 12:

<<Premesso che il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) all'articolo 2 dispone che "Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all'Allegato «A» nonché quelli di cui all'articolo 4" e che nell'allegato A richiamato e titolato "INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA" è presente al punto A.17 la seguente tipologia di intervento: "A.17. Installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo;" si presenta il seguente sub-emendamento:

Modificare il seguente periodo:

"Al comma 8

Sostituire la frase "La concessione ha durata temporanea fino al massimo al 31.12.2020" con le parole "La concessione ha durata temporanea fino al termine inderogabile del 31/10/2021 a condizione che venga presentata entro il 31/12/2020."

Eliminare le parole "a condizione che la domanda sia presentata entro il 31.10.2020".

Come segue:

"Al comma 8

Sostituire la frase "La concessione ha durata temporanea fino al massimo al 31.12.2020" con le parole "La concessione ha durata fino al termine inderogabile del 31/10/2021 in deroga al vigente regolamento Osp e Cosap (D.A.C. 91/2019) a condizione che la domanda sia presentata entro il 31.10.2020.">>

Emendamento n. 12:

<<Premesso che il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) all'articolo 2 dispone

che "Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all'Allegato «A» nonché quelli di cui all'articolo 4" e che nell'allegato A richiamato e titolato "INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA" è presente al punto A.17 la seguente tipologia di intervento: "A.17. Installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo;" si presentano i seguenti emendamenti:

Al comma 8

Sostituire la frase "La concessione ha durata temporanea fino al massimo al 31.12.2020" con le parole "La concessione ha durata temporanea fino al termine inderogabile del 31/10/2021 a condizione che venga presentata entro il 31/12/2020."

Eliminare le parole "a condizione che la domanda sia presentata entro il 31.10.2020".>>

Emendamento n. 13:

<<Premesso che il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) all'articolo 2 dispone che "Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all'Allegato «A» nonché quelli di cui all'articolo 4" e che nell'allegato A richiamato e titolato "INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA" è presente al punto A.17 la seguente tipologia di intervento: "A.17. Installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo;" si presentano i seguenti emendamenti:

Al comma 10

Dopo le parole "La mancata rimozione degli arredi con cui si è realizzata l'occupazione" inserire le parole "alla scadenza della concessione".>>

Emendamento n. 14:

<<Premesso che il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) all'articolo 2 dispone che "Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all'Allegato «A» nonché quelli di cui all'articolo 4" e che nell'allegato A richiamato e titolato "INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA" è presente al punto A.17 la seguente tipologia di intervento: "A.17. Installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi

facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo;” si presentano i seguenti emendamenti:

Al comma 11

Sostituire le parole "fino al 31.12.2020" con le parole “fino al termine della scadenza delle concessioni di cui al punto 8”.>>

Emendamento n. 15:

<<Premesso che il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) all'articolo 2 dispone che "Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all'Allegato «A» nonché quelli di cui all'articolo 4" e che nell'allegato A richiamato e titolato “INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA” è presente al punto A.17 la seguente tipologia di intervento: “A.17. Installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo;” si presentano i seguenti emendamenti:

Al comma 12

Dopo le parole "generi alimentari" inserire le parole “previo assenso scritto di tutti gli esercizi commerciali aventi diritto nel raggio di 25 metri dal fronte esercizio”.>>

Emendamento n. 16:

<<Premesso che il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) all'articolo 2 dispone che "Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all'Allegato «A» nonché quelli di cui all'articolo 4" e che nell'allegato A richiamato e titolato “INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA” è presente al punto A.17 la seguente tipologia di intervento: “A.17. Installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo;” si presentano i seguenti emendamenti:

Al comma 14

Dopo le parole "Sovrintendenza Capitolina" sostituire il resto del comma come segue “si attengono nella definizione dei criteri al rispetto del codice della strada ed alla distanza di 5 metri dai monumenti”.>>

Emendamento n. 28:

<<Nel “ritenuto che ..” al quarto capoverso aggiungere il punto 17):

“Ogni occupazione di suolo pubblico posta in essere attraverso la realizzazione di opere edilizie abusive verrà perseguita ai sensi degli artt. 633 e 639-bis del C.P. e del T.U.E.”

Conseguentemente

nel dispositivo aggiungere il punto 17):

“Ogni occupazione di suolo pubblico posta in essere attraverso la realizzazione di opere edilizie abusive verrà perseguita ai sensi degli artt. 633 e 639-bis del C.P. e del T.U.E.”>>

Emendamento n. 29:

<<Inserire al termine del comma 12:

“La possibilità di richiedere l'estensione delle occupazioni di suolo anche fino ad una distanza di 25 metri non potrà essere applicata per le piazze di seguito elencate in cui dovrà rimanere vigente la prescrizione che i suddetti ampliamenti potranno essere effettuati esclusivamente in contiguità con le occupazioni già autorizzate e, se nuove, solo a filo fabbricato o a filo marciapiede:

- Piazza del Popolo
- Piazza di Spagna
- Piazza Navona
- Piazza della Rotonda
- Piazza San Silvestro
- Piazza Farnese
- Piazza di Pietra
- Piazza S. Ignazio
- Piazza San Lorenzo in Lucina
- Piazza Borghese
- Piazza Madonna dei Monti
- Piazza Colonna
- Piazza del Parlamento
- Piazza della Cancelleria
- Piazza della Minerva
- Piazza delle Cinque Scole
- Piazza Capranica
- Largo di Torre Argentina
- Piazza della Quercia
- Terrazza del Pincio
- Piazza Mignanelli
- Piazza Benedetto Cairoli
- Piazza della Maddalena
- Piazza del Biscione
- Piazza delle Coppelle
- Piazza Madama
- Piazza Mattei
- Piazza Montecitorio.>>

Emendamento n. 31:

<<Dopo l'art. 14, prima delle parole "di promuovere la definizione", nelle prescrizioni finali, inserire il seguente capoverso:

"Prevedere un monitoraggio trimestrale da parte della Sovrintendenza Capitolina sulle aree di sua competenza, finalizzato ad individuare eventuali correttivi alle disposizioni in base alle risultanze dell'applicazione della delibera da attuare in Giunta anche secondo gli indirizzi dell'Assemblea Capitolina".>>

Emendamento n. 38:

<<Al p.to 12 del deliberato, al 5^a rigo, dopo la parola "esercizio" aggiungere la seguente frase "anche in sostituzione di posti auto tariffati e non".>>

Emendamento n. 39:

<<Nel deliberato, dopo il p.to 12, aggiungere il seguente p.to 12 bis "in caso di necessità volta a favorire lo sviluppo di progetti in aree in cui sono presenti più attività commerciali che abbisognano di spazi, sarà possibile provvedere a pedonalizzazioni temporanee e alla posa di tavoli anche non in prossimità dell'esercizio commerciale".>>

Emendamento n. 44:

<<Alla fine del punto 7, dopo le parole "di cui al successivo punto 14 della presente disciplina" inserire il seguente capoverso:

"Le concessioni di cui alla presente disciplina transitoria non potranno essere autorizzate o, laddove concesse, saranno sospese, su aree in cui sono previste manifestazioni di pubblico interesse, per il tempo necessario allo svolgimento delle stesse.">>

108^a Proposta (Dec. G.C n. 73 del 21/22 maggio 2020)

Disciplina transitoria di sostegno alle imprese in applicazione dell'art. 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Premesso che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, per via della diffusione dell'epidemia Covid-19;

con successivo Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 (convertito con Legge 5 marzo 2020, n. 13), sono state individuate, agli articoli 1 e 2, le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; inoltre con l'articolo 3 dello stesso decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri è stato individuato quale Organo deputato all'adozione delle specifiche misure;

l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale hanno indotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri ad assumere misure particolarmente stringenti per contenere il contagio, con inevitabili effetti sull'economia e sugli stili di vita della popolazione;

più precisamente, dapprima con il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha individuato, all'art. 2, specifiche misure di contenimento valide su tutto il territorio nazionale (oltre che misure particolarmente stringenti per contenere il contagio in determinate zone del territorio nazionale, individuate all'art. 1) inerenti anche le modalità per lo svolgimento delle attività di ristorazione, imponendo il rispetto di una distanza di sicurezza minima interpersonale;

successivamente le misure particolarmente stringenti di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 sono state estese all'intero territorio nazionale e ne è stata disposta l'efficacia fino al 17 maggio 2020;

l'attuazione delle misure predette utili al contenimento dell'epidemia ha determinato la sospensione delle attività produttive in ambito locale, in parte per via della sospensione «con decreto» dell'esercizio delle attività economiche, ed in parte per via della contrazione significativa della domanda potenziale, indotta dalle restrizioni alle libertà di spostamento della cittadinanza;

anche per questa ragione lo Stato, ribadita la straordinarietà delle circostanze e valutate la necessità e l'urgenza di contenere gli effetti negativi da epidemia da Covid-19, è ulteriormente intervenuto, con i Decreti Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito con modificazione con la Legge del 24 aprile 2020 n. 27) e n. 23 dell'8 aprile 2020, per sostenere il tessuto socio-economico nazionale, anche con misure di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese;

fra le diverse iniziative a sostegno degli operatori economici lo Stato ha introdotto misure per la sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi, di altri adempimenti e ha promosso interventi nei termini di incentivi fiscali, economici e di altra natura;

le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno comportato la sospensione delle attività produttive in generale e, quindi, anche di quelle correlate all'esercizio di attività commerciale su suolo pubblico, nella specie di quelle ricettive e di ristorazione.

Considerato che le predette disposizioni connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno prodotto e produrranno un impatto fortemente negativo sul comparto del commercio in generale che si ripercuoterà ancora per lungo tempo;

tale impatto rischia di compromettere drammaticamente la sussistenza di molti esercizi commerciali operanti sia nell'ambito del centro storico che sull'intero territorio cittadino, considerato il drastico calo di presenze e le prescrizioni dettate dal governo e dalle Autorità Sanitarie in ordine al distanziamento sociale con conseguente contingentamento degli spazi;

l'improvvisa e prolungata assenza di flussi turistici si ripercuote in particolare sugli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande i quali svolgono la propria attività spesso anche usufruendo di spazi esterni concessi dal Comune ove ne abbiano i requisiti;

la ripresa delle stesse attività commerciali può avvenire, secondo un regime di graduale riavvicinamento alla ordinarietà, soltanto previa utilizzazione di misure di contenimento che corrispondono all'imposizione, fra gli altri, di obblighi in materia di distanza di sicurezza minima interpersonale;

questa circostanza induce un ulteriore elemento di criticità per il riavvio delle attività produttive e richiede la promozione di misure compensative per incoraggiare le iniziative economiche nel rispetto delle indicazioni poste a tutela della salute pubblica;

la necessità di favorire il ritorno alle condizioni pre-crisi sostenendo il tessuto socioeconomico e garantendo il rispetto delle misure sul contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica rende dunque utile, anche in ambito locale, introdurre misure eccezionali, transitorie ed incentivanti delle attività produttive, non ultimo, per recuperare la Città alle proprie imprescindibili prerogative sociali e di relazione tra i cittadini;

queste misure devono garantire celerità nei processi autorizzativi e flessibilità nell'azione per gli operatori economici coinvolti sul territorio che devono veder consentito, ove compatibile con le condizioni territoriali, l'ampliamento delle possibilità di occupazione di suolo pubblico per svolgere l'attività nel rispetto delle prescrizioni di natura sanitaria ma minimizzandone gli effetti sulla capacità produttiva;

le attuali procedure e prescrizioni in tema di rilascio di occupazioni di suolo pubblico, soprattutto nella Città Storica - Sito Unesco, appaiono, in questo particolare momento storico, notevolmente limitative della possibilità di garantire adeguati spazi per il distanziamento sociale, alla luce delle prescrizioni imposte dall'emergenza sanitaria che renderanno sempre più attuale l'esigenza di una maggiore fruizione degli spazi all'aperto;

l'utilizzo di una maggiore superficie esterna sarebbe altresì funzionale non solo ad un posizionamento opportunamente distanziato dei tavoli nel rispetto delle suddette prescrizioni ma consentirebbe agli esercenti di cui sopra di usufruire di un'opportunità utile a migliorare la loro offerta ai clienti ed agevolare così il riavvio delle proprie attività sospese a seguito del lock-down imposto per legge.

Preso atto che con Memoria del 4 maggio 2020 (prot. QH/17729), la Giunta Capitolina ha dato mandato al Dipartimento Sviluppo Economico di predisporre una proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Capitolina, nella quale fosse prevista, nell'ottica della massima semplificazione amministrativa e dando atto delle ragioni di carattere straordinario legate all'emergenza sanitaria e delle ripercussioni sul settore come sopra esplicitato:

1. la possibilità, per i titolari di esercizi di somministrazione e bevande, che abbiano i requisiti soggettivi per l'ottenimento di occupazione di suolo pubblico con tavoli, sedie ecc..., a fronte della presentazione di specifico progetto, che rispetti almeno alcuni criteri minimi concordati con la Soprintendenza Statale, il Comando di Polizia Locale di Roma Capitale e la Soprintendenza Capitolina di ottenere il rilascio di nuove concessioni di suolo pubblico ovvero l'ampliamento delle concessioni già in

- essere, nel rispetto dei predetti criteri, fino ad un massimo del 35% (trentacinque per cento) di quelle già esistenti;
2. un procedimento semplificato sia per il rilascio di nuove concessioni che per l'ampliamento di quelle esistenti, anche in deroga a tutti i vigenti Piani di Massima Occupabilità, purché rispettose dei criteri di cui al precedente punto 1;

con Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, sono state introdotte varie disposizioni contenenti misure di sostegno alle imprese e di semplificazione degli adempimenti procedurali;

nello specifico, il D.L. predetto tenuto conto della gravità dell'impatto del lock-down soprattutto sulle attività di somministrazione di alimenti e bevande, come sopra evidenziato, anche ai fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da Covid-19 e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, prevede all'art. 181 uno specifico sostegno alle imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della Legge 287/1991 tramite le seguenti misure:

- l'esonero del pagamento del canone COSAP;
- la previsione di una procedura semplificata per la richiesta di ampliamento di superfici già concesse e di nuova domanda di concessione tramite la presentazione per via telematica di una istanza, con allegata la sola planimetria in deroga al D.P.R. n. 160/2010 e alla normativa in materia di imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972;
- la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

Valutato che nell'attuale situazione emergenziale riconosciuta a livello governativo di rilevante interesse pubblico, è necessario procedere all'individuazione di ogni misura idonea ad alleggerire la grave crisi economica in cui versano le attività che hanno maggiormente risentito del lock-down imposto dalla corrente emergenza sanitaria da Covid-19;

le suddette misure dovranno tener conto dell'esigenza di garantire il distanziamento sociale previsto dalle disposizioni di legge riducendo quanto più possibile le occasioni di assembramento;

per dare attuazione concreta alla disciplina contenuta nel D.L. sopra citato ed agli indirizzi contenuti nella Memoria di Giunta Capitolina del 4 maggio 2020 (prot. QH/17729), occorre introdurre in materia di concessione di suolo pubblico una disciplina ad hoc temporanea e specifica legata all'emergenza da Covid-19;

il Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico (OSP) e canone (COSAP) approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 91 del 5 dicembre 2019 (d'ora in poi Regolamento) già prevede all'art. 11 una procedura eccezionalmente semplificata per il rilascio dell'occupazione di suolo pubblico nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico;

è, pertanto, possibile mutuare per la disciplina dei procedimenti scaturenti dal predetto Decreto Legge lo schema procedimentale previsto dal citato articolo 11 del Regolamento, dettato in materia di occupazione d'urgenza, ravvisando la sussistenza di analoghi presupposti derivanti dalle previsioni del suddetto decreto legge;

si rende necessaria una ponderazione degli interessi pubblici coinvolti con particolare riguardo all'esigenza di sostegno delle attività produttive in relazione alla particolare congiuntura economica determinatasi a seguito dell'emergenza Covid-19, nonché alla necessità che sia assicurato il corretto insediamento delle occupazioni di suolo pubblico in ambito urbano onde garantire il decoro, la visibilità e la godibilità degli spazi pubblici, la percezione dello spazio architettonico e/o paesaggistico, la pubblica fruizione e la sicurezza delle aree interessate, nonché la migliore applicazione delle prescrizioni in tema di distanziamento sociale, garantendo attraverso l'azione di controllo da parte della Polizia Locale il diritto al riposo dei residenti;

questo bilanciamento di interessi, tenuto conto del carattere eccezionale e temporaneo delle misure previste, finalizzato al rilancio delle attività locali per un limitato periodo di tempo ed al superamento dell'emergenza Covid-19, può essere garantito attraverso l'adozione di alcune prescrizioni ad hoc sulle modalità di occupazione;

pertanto, ai fini del perseguimento delle finalità suddette è necessario che la predetta disciplina preveda:

- l'ampliamento di concessioni di suolo pubblico già esistenti fino ad un massimo del 35% e nuove occupazioni di suolo pubblico effettuate in via eccezionale contestualmente alla presentazione al Municipio territorialmente competente di una domanda corredata da una planimetria;
- l'individuazione da parte degli Uffici competenti, d'intesa con la Soprintendenza Statale, il Comando Generale di P.L.R.C. e la Sovrintendenza Capitolina, dei criteri tecnici minimi essenziali per l'istruttoria delle domande sopra descritte;
- la conclusione del procedimento di rilascio di nuova concessione e di ampliamento di concessione già autorizzata entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda;
- la sospensione dei piani di massima occupabilità attualmente vigenti ai sensi all'art. 4bis comma 4 del Regolamento fino al 31 dicembre 2020;
- la decadenza del titolo di concessione di suolo pubblico di cui si è chiesto l'ampliamento ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del Regolamento e l'applicazione della procedura prevista dall'art. 14 del Regolamento per le occupazioni abusive, qualora si tratti di nuova concessione, in caso di mancata rimozione degli arredi con cui si è realizzata l'occupazione.

Dato atto che i competenti Uffici capitolini hanno già formalizzato con gli Enti di Tutela la condivisione dei criteri minimi volti a semplificare l'istruttoria delle domande in questione fino al 31 dicembre 2020.

Ritenuto che la durata delle concessioni rilasciate sulla base della disciplina predetta possa essere estesa fino al 31 dicembre 2020, nel rispetto delle prescrizioni di legge, allo

scopo di rafforzare le misure di sostegno già previste dalla normativa statale, a condizione che la relativa domanda sia presentata entro il 31 ottobre 2020;
è opportuno estendere, con separato provvedimento e previa verifica delle necessarie coperture finanziarie, la durata dell'esenzione di cui al comma 1 dell'art. 181 del D.L. 34/2020 fino al 31 dicembre 2020;

è altresì opportuno promuovere un ulteriore specifico accordo con gli Enti di Tutela volto ad estendere le semplificazioni di cui ai criteri minimi condivisi a tutta la durata di efficacia delle concessioni temporanee previste dal Regolamento;

pertanto, occorre procedere all'approvazione della disciplina transitoria ed eccezionale in materia di occupazione di suolo pubblico (OSP) e di canone (COSAP) come di seguito formulata:

1. i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono effettuare, in via eccezionale, l'ampliamento della superficie di occupazione di suolo pubblico (OSP) già autorizzata fino ad un massimo del 35% o, laddove non fossero già in possesso di una concessione OSP, una nuova occupazione di suolo pubblico per una superficie massima del 35% della superficie dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande come definita dall'art. 74, comma 1, lett. b) della L.R. n. 22/2019 presentando, contestualmente all'occupazione, domanda al Municipio territorialmente competente;
2. la domanda è presentata in via telematica tramite apposita modulistica predisposta dal Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive e secondo la modalità dell'autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000;
3. la mancata presentazione della domanda di cui sopra comporta che l'occupazione è da considerarsi abusiva ed è perseguita con le modalità di cui all'art. 14 del Regolamento in materia di OSP;
4. la domanda è indirizzata al Municipio territorialmente competente, autocertificando la sussistenza e il rispetto del codice della strada e della distanza di 5 (cinque) metri dai monumenti, è corredata da planimetria e non è assoggettata all'imposta di bollo;
5. il procedimento di rilascio della concessione è concluso entro 60 (sessanta) giorni;
6. in caso di accertamento negativo dei requisiti dell'occupazione, quest'ultima deve essere rimossa entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda;
7. il rilascio della concessione avviene comunque nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada, nonché di quelle derivanti da fonti normative nazionali e/o relative alla sicurezza della circolazione stradale, salvo deroghe introdotte dal D.L. 34/2020 e nel rispetto della distanza di 5 (cinque) metri dai monumenti. Le concessioni di cui alla presente disciplina transitoria non potranno essere autorizzate o, laddove concesse, saranno sospese, su aree in cui sono previste manifestazioni di pubblico interesse, per il tempo necessario allo svolgimento delle stesse;
8. la concessione ha durata fino al termine inderogabile del 31 ottobre 2021 in deroga al vigente Regolamento OSP e COSAP (deliberazione di Assemblea Capitolina 91/2019) a condizione che la domanda sia presentata entro il 31 ottobre 2020, nel rispetto delle prescrizioni di legge e dei vigenti regolamenti, e decorre dalla data di inizio dell'occupazione;

9. la mancata rimozione dell'occupazione alla scadenza del termine sopra indicato è perseguita con le modalità di cui all'art. 14 del Regolamento;
10. la mancata rimozione degli arredi con cui si è realizzata l'occupazione alla scadenza della concessione, costituisce in ogni caso causa di decadenza del titolo di concessione di suolo pubblico di cui si è chiesto l'ampliamento ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del Regolamento;
11. l'applicazione dei Piani di cui all'art. 4 bis comma 4 del Regolamento è sospesa fino al termine della scadenza delle concessioni di cui al punto 8. L'applicazione del Catalogo degli Arredi allegato al Regolamento è sospesa fino al termine della scadenza delle concessioni di cui al punto 8, ovvero fino alla data di approvazione del nuovo catalogo se antecedente;
12. in caso di impossibilità di ampliamento, o di nuova concessione, di occupazione del suolo pubblico in area attigua all'esercizio e/o confinante con l'area già autorizzata, è comunque data facoltà di richiedere occupazione del suolo, sia nuova concessione che estensione dell'esistente, nelle immediate vicinanze con una distanza massima pari a metri 25 (venticinque) dal fronte dell'esercizio, anche in sostituzione di posti auto tariffati e non, a condizione che siano rispettate le norme igienico sanitarie relative al trasporto di generi alimentari, previo assenso scritto di tutti gli esercizi commerciali aventi diritto nel raggio di 25 (venticinque) metri dal fronte esercizio; La possibilità di richiedere l'estensione delle occupazioni di suolo anche fino ad una distanza di 25 metri non potrà essere applicata per le piazze di seguito elencate in cui dovrà rimanere vigente la prescrizione che i suddetti ampliamenti potranno essere effettuati esclusivamente in contiguità con le occupazioni già autorizzate e, se nuove, solo a filo fabbricato o a filo marciapiede:
 - Piazza del Popolo
 - Piazza di Spagna
 - Piazza Navona
 - Piazza della Rotonda
 - Piazza San Silvestro
 - Piazza Farnese
 - Piazza di Pietra
 - Piazza S. Ignazio
 - Piazza San Lorenzo in Lucina
 - Piazza Borghese
 - Piazza Madonna dei Monti
 - Piazza Colonna
 - Piazza del Parlamento
 - Piazza della Cancelleria
 - Piazza della Minerva
 - Piazza delle Cinque Scole
 - Piazza Capranica
 - Largo di Torre Argentina
 - Piazza della Quercia
 - Terrazza del Pincio
 - Piazza Mignanelli
 - Piazza Benedetto Cairoli
 - Piazza della Maddalena
 - Piazza del Biscione
 - Piazza delle Coppelle

- Piazza Madama
 - Piazza Mattei
 - Piazza Montecitorio;
13. la medesima facoltà di cui alla presente disciplina è prevista anche in favore delle strutture ricettive alberghiere in possesso di abilitazione all'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande anche per i non alloggiati;
 14. il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, d'intesa con la Soprintendenza Statale, il Comando Generale di P.L.R.C. e la Soprintendenza Capitolina, si attengono nella definizione dei criteri al rispetto del codice della strada ed alla distanza di 5 (cinque) metri dai monumenti;
 15. ogni occupazione di suolo pubblico posta in essere attraverso la realizzazione di opere edilizie abusive verrà perseguita ai sensi degli artt. 633 e 639-bis del C.P. e del T.U.E.

Considerato che è altresì necessario prevedere che nessun provvedimento emesso in applicazione della presente deliberazione potrà costituire titolo per vantare in futuro nei confronti dell'Amministrazione Capitolina un diritto o un vantaggio acquisito né valere quale criterio da utilizzare per la predisposizione o revisione dei Piani di cui all'art. 4bis-comma 4 del Regolamento;

la misura di sostegno ai pubblici esercizi prevista all'art. 181 comma 1 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 possa essere un'utile opportunità anche per le librerie come da indirizzo formulato dalla Giunta nel verbale della seduta del 29 aprile 2020, previa verifica delle necessarie coperture finanziarie.

Visto che in data 21 maggio 2020, il Direttore della Direzione Sportelli Unici del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore di Direzione

F.to T. Egiddi";

in data 21 maggio 2020, il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive ha attestato - ai sensi dell'art. 30, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti - la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to F. Paciello;

in data 21 maggio 2020, il Ragioniere Generale, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto trattasi di disposizioni attuative previste dall'articolo 181 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, che prevede, tra l'altro, il ristoro ai comuni delle minori entrate con una dotazione complessiva di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020.

Il riparto del fondo tra gli enti interessati sarà definito con Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020.

Per ciò che concerne l'eventuale estensione, con separato atto, fino al 31.12.2020 delle misure di sostegno ivi previste, il parere di regolarità contabile potrà essere espresso solo subordinatamente e nei limiti della necessaria copertura finanziaria che dovrà essere individuata.

Il Ragioniere Generale

F.to A. Guiducci”.

Dato atto che la proposta, in data 22 maggio 2020, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo;

che la Giunta Capitolina ha chiesto, ai sensi del richiamato art. 6, comma 4, che l'espressione del parere dei Consigli dei Municipi venga reso nel termine di 20 giorni;

che entro il termine suddetto:

- dai Consigli dei Municipi II, III e XIV non è pervenuto alcun parere;
- i Consigli dei Municipi V, VI, VII, XII, XIII e XV con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole;
- il Consiglio del Municipio I, con deliberazione in atti, ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni:
 - a pagina 5, al terzo capoverso, al primo alinea, eliminare le parole "fino ad un massimo del 35%"
 - a pagina 5, terzo capoverso, sostituire il secondo alinea con il seguente: "l'individuazione dei criteri minimi essenziali per l'istruttoria delle domande sopra descritte, in coerenza con l'art. 181 del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020"
 - a pagina 5, eliminare il settimo capoverso: "altresì opportuno [...] previste dal Regolamento"
 - a pagina 5, all'ultimo capoverso sostituire il punto 1. con il seguente: "1. Nel rispetto di quanto stabilito dalla presente deliberazione, i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, che svolgono l'attività definita dall'art. 74, comma 1, lettera a) della Legge Regionale n. 22/2019, possono presentare domanda di ampliamento della occupazione di suolo pubblico regolarmente concessa fino al limite di un ulteriore 35% nell'area del sito UNESCO e del 50% nel resto del territorio comunale ovvero, nel caso non fossero già titolari di concessione di suolo pubblico, possono presentare nuova domanda per l'occupazione di suolo pubblico"
 - a pagina 6, sostituire il punto 14. con il seguente: "14. Il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, d'intesa con il Comando Generale della Polizia Locale di Roma Capitale, individua i criteri minimi essenziali per l'istruttoria dei procedimenti semplificati, in coerenza con l'art. 181 del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020"
 - nel deliberato a pag. 9 sostituire il punto 1. con il seguente:

"1. Nel rispetto di quanto stabilito dalla presente deliberazione, i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, che svolgono l'attività definita dall'art. 74, comma 1, lettera a) della Legge Regionale n. 22/2019, possono presentare domanda di ampliamento della occupazione di suolo pubblico regolarmente concessa fino al limite di un ulteriore 35% nell'area del sito UNESCO e del 50% nel resto del territorio comunale ovvero, nel caso non fossero già titolari di concessione di suolo pubblico, possono presentare nuova domanda per l'occupazione di suolo pubblico"

- nel deliberato a pagina 9, sostituire il punto 14. con il seguente:
"14. Il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, d'intesa con il Comando Generale della Polizia Locale di Roma Capitale, individua i criteri minimi essenziali per l'istruttoria dei procedimenti semplificati, in coerenza con l'art. 181 del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020";
- il Consiglio del Municipio VIII, con deliberazione in atti, ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni:
 - a pagina 5, al terzo capoverso, al primo alinea, eliminare le parole "fino ad un massimo del 35%"
 - a pagina 5, terzo capoverso, sostituire il secondo alinea con il seguente:
"l'individuazione dei criteri minimi essenziali per l'istruttoria delle domande sopra descritte, in coerenza con l'art. 181 del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020"
 - a pagina 5, eliminare il settimo capoverso: "altresì opportuno [.....] previste dal Regolamento"
 - a pagina 5, all'ultimo capoverso sostituire il punto 1. con il seguente:
"1. Nel rispetto di quanto stabilito dalla presente deliberazione, i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, che svolgono l'attività definita dall'art. 74, comma 1, lettera a) della Legge Regionale n. 22/2019, possono presentare domanda di ampliamento della occupazione di suolo pubblico regolamento concessa fino al limite di un ulteriore 35% nell'area del sito UNESCO e del 50% nel resto del territorio comunale ovvero, nel caso non fossero già titolari di concessione di suolo pubblico, possono presentare nuova domanda per l'occupazione di suolo pubblico"
 - a pagina 6, sostituire il punto 14. con il seguente:
"14. Il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, d'intesa con il Comando Generale della Polizia Locale di Roma Capitale, individua i criteri minimi essenziali per l'istruttoria dei procedimenti semplificati, in coerenza con l'art. 181 del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020"
 - nel deliberato a pag. 8 sostituire il punto 1. con il seguente:
"1. Nel rispetto di quanto stabilito dalla presente deliberazione, i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, che svolgono l'attività definita dall'art. 74, comma 1, lettera a) della Legge Regionale n. 22/2019, possono presentare domanda di ampliamento della occupazione di suolo pubblico regolamento concessa fino al limite di un ulteriore 35% nell'area del sito UNESCO e del 50% nel resto del territorio comunale ovvero, nel caso non fossero già titolari di concessione di suolo pubblico, possono presentare nuova domanda per l'occupazione di suolo pubblico"

- nel deliberato a pagina 9, sostituire il punto 14. con il seguente:
"14. Il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, d'intesa con il Comando Generale della Polizia Locale di Roma Capitale, individua i criteri minimi essenziali per l'istruttoria dei procedimenti semplificati, in coerenza con l'art. 181 del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020";

che la Giunta Capitolina, nella seduta del 19 giugno 2020, in merito alle osservazioni formulate dal Municipio I, ha rappresentato quanto segue:

“Le osservazioni formulate e le relative richieste di modifica della proposta in oggetto non sono accoglibili.

In particolare, con riferimento a quanto riportato ai punti 1), 4) e al punto 6) con i medesimi contenuti del punto 4), non si ritiene legittima l'assenza di limiti di superficie da concedere per le nuove occupazioni di suolo pubblico, in quanto realizzerebbe in ordine alla effettiva disponibilità del suolo pubblico da occupare una potenziale disparità di trattamento rispetto alla fattispecie dell'ampliamento per la quale invece sono stati previsti i suddetti limiti.

Riguardo ai punti 2), 3), 5) e 7) con i medesimi contenuti del punto 5) non si ritiene possano essere escluse dall'individuazione dei criteri minimi essenziali anche gli Enti di tutela poiché il limite temporale della proposta di deliberazione e delle concessioni sottostanti prevede una scadenza che va oltre quanto disciplinato dal D.L. n. 34/2020.

In aggiunta a ciò, sebbene l'art. 181 del D.L. 34/2020 esoneri dall'espressione di pareri, tali Enti non sono esclusi dall'espletamento della funzione più ampia di tutela attraverso la fissazione di prescrizioni generali.”

In merito alle osservazioni formulate dal Municipio VIII, la Giunta Capitolina ha rappresentato quanto segue:

“Al riguardo si rappresenta che poiché le osservazioni formulate dal Municipio Roma VIII hanno gli stessi contenuti di quelle del Municipio Roma I Centro, le relative richieste di modifica della proposta in oggetto non sono accoglibili per le medesime motivazioni sopra esplicitate.”.

Atteso che le Commissioni Capitoline Permanenti XI e III, nella seduta congiunta del 12 giugno 2020, e le Commissioni Capitoline Permanenti I e VI, nelle rispettive sedute del 18 e 22 giugno 2020, hanno espresso parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione indicata in oggetto;

che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii..

Visti i pareri dei Dirigenti responsabili del Servizio Tonino Egiddi, Fabio Stefano Pellegrini, Carlo Buttarelli, Maria Vittoria Marini Clarelli e il parere contabile del Ragioniere Generale, Anna Guiducci, espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.), in ordine agli emendamenti approvati;

Vista la Legge n. 241/1990;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;

Visto il D.L. n. 33/2020;

Visto il D.L. n. 34/2020;

Vista la Nota d'indirizzo ANCI prot. 41/NSG/sd del 21 maggio 2020;

Visto lo Statuto di Roma Capitale;

Vista la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 39 del 23 luglio 2014 come modificata dalla deliberazione di Assemblea Capitolina n. 91 del 5 dicembre 2019 (Regolamento);

Per quanto espresso in narrativa,

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

- di approvare, in attuazione di quanto previsto dall'art. 181 del D.L. 34 del 19 maggio 2020, la disciplina transitoria ed eccezionale in materia di occupazione di suolo pubblico (OSP) e di canone (COSAP), come di seguito formulata:
 1. I titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per i quali è consentita la consumazione al tavolo e l'attività di somministrazione è prevalente, i centri sportivi all'interno del perimetro di concessione, le attività ricettive con autorizzazione per la somministrazione ai non alloggiati e le librerie in cui la vendita di libri è prevalente possono effettuare, in via eccezionale, l'ampliamento della superficie di occupazione di suolo pubblico (OSP) già autorizzata o, laddove non fossero già in possesso di una concessione OSP, una nuova occupazione di suolo pubblico per una superficie massima del 50% all'interno del sito Unesco e del 70% nel resto della città della superficie dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per gli esercizi dedicati alla somministrazione o della percentuale dedicata alla somministrazione per le attività ricettive con autorizzazione per la somministrazione ai non alloggiati, per le librerie e per i centri sportivi.
 2. La domanda è presentata in via telematica tramite apposita modulistica predisposta dal Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive e secondo la modalità dell'autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000.
 3. La mancata presentazione della domanda di cui sopra comporta che l'occupazione è da considerarsi abusiva ed è perseguita con le modalità di cui all'art. 14 del Regolamento in materia di OSP.
 4. La domanda è indirizzata al Municipio territorialmente competente, autocertificando la sussistenza e il rispetto del codice della strada e della distanza di 5 (cinque) metri dai monumenti, è corredata da planimetria e non è assoggettata all'imposta di bollo.
 5. Il procedimento di rilascio della concessione è concluso entro 60 (sessanta) giorni.
 6. In caso di accertamento negativo dei requisiti dell'occupazione, quest'ultima deve essere rimossa entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda.

7. Il rilascio della concessione avviene comunque nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada, nonché di quelle derivanti da fonti normative nazionali e/o relative alla sicurezza della circolazione stradale, salvo deroghe introdotte dal D.L. 34/2020 e nel rispetto della distanza di 5 (cinque) metri dai monumenti. Le concessioni di cui alla presente disciplina transitoria non potranno essere autorizzate o, laddove concesse, saranno sospese, su aree in cui sono previste manifestazioni di pubblico interesse, per il tempo necessario allo svolgimento delle stesse.
8. La concessione ha durata fino al termine inderogabile del 31 ottobre 2021 in deroga al vigente Regolamento OSP e COSAP (deliberazione di Assemblea Capitolina 91/2019) a condizione che la domanda sia presentata entro il 31 ottobre 2020, nel rispetto delle prescrizioni di legge e dei vigenti regolamenti, e decorre dalla data di inizio dell'occupazione.
9. La mancata rimozione dell'occupazione alla scadenza del termine sopra indicato è perseguita con le modalità di cui all'art. 14 del Regolamento.
10. La mancata rimozione degli arredi con cui si è realizzata l'occupazione alla scadenza della concessione, costituisce in ogni caso causa di decadenza del titolo di concessione di suolo pubblico di cui si è chiesto l'ampliamento ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del Regolamento.
11. L'applicazione dei Piani di cui all'art. 4 bis comma 4 del Regolamento è sospesa fino al termine della scadenza delle concessioni di cui al punto 8. L'applicazione del Catalogo degli Arredi allegato al Regolamento è sospesa fino al termine della scadenza delle concessioni di cui al punto 8, ovvero fino alla data di approvazione del nuovo catalogo se antecedente.
12. In caso di impossibilità di ampliamento, o di nuova concessione, di occupazione del suolo pubblico in area attigua all'esercizio e/o confinante con l'area già autorizzata, è comunque data facoltà di richiedere occupazione del suolo, sia nuova concessione che estensione dell'esistente, nelle immediate vicinanze con una distanza massima pari a metri 25 (venticinque) dal fronte dell'esercizio, anche in sostituzione di posti auto tariffati e non, a condizione che siano rispettate le norme igienico sanitarie relative al trasporto di generi alimentari, previo assenso scritto di tutti gli esercizi commerciali aventi diritto nel raggio di 25 (venticinque) metri dal fronte esercizio.

La possibilità di richiedere l'estensione delle occupazioni di suolo anche fino ad una distanza di 25 metri non potrà essere applicata per le piazze di seguito elencate in cui dovrà rimanere vigente la prescrizione che i suddetti ampliamenti potranno essere effettuati esclusivamente in contiguità con le occupazioni già autorizzate e, se nuove, solo a filo fabbricato o a filo marciapiede:

- Piazza del Popolo
- Piazza di Spagna
- Piazza Navona
- Piazza della Rotonda
- Piazza San Silvestro
- Piazza Farnese
- Piazza di Pietra
- Piazza S. Ignazio
- Piazza San Lorenzo in Lucina
- Piazza Borghese

- Piazza Madonna dei Monti
- Piazza Colonna
- Piazza del Parlamento
- Piazza della Cancelleria
- Piazza della Minerva
- Piazza delle Cinque Scole
- Piazza Capranica
- Largo di Torre Argentina
- Piazza della Quercia
- Terrazza del Pincio
- Piazza Mignanelli
- Piazza Benedetto Cairoli
- Piazza della Maddalena
- Piazza del Biscione
- Piazza delle Coppelle
- Piazza Madama
- Piazza Mattei
- Piazza Montecitorio

12-bis. In caso di necessità volta a favorire lo sviluppo di progetti in aree in cui sono presenti più attività commerciali che abbisognano di spazi, sarà possibile provvedere a pedonalizzazioni temporanee e alla posa di tavoli anche non in prossimità dell'esercizio commerciale.

13. La medesima facoltà di cui alla presente disciplina è prevista anche in favore delle strutture ricettive alberghiere in possesso di abilitazione all'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande anche per i non alloggiati.

14. Il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, d'intesa con la Soprintendenza Statale, il Comando Generale di P.L.R.C. e la Sovrintendenza Capitolina, si attengono nella definizione dei criteri al rispetto del codice della strada ed alla distanza di 5 (cinque) metri dai monumenti.

15. Ogni occupazione di suolo pubblico posta in essere attraverso la realizzazione di opere edilizie abusive verrà perseguita ai sensi degli artt. 633 e 639-bis del C.P. e del T.U.E.

- di prevedere un monitoraggio trimestrale da parte della Sovrintendenza Capitolina sulle aree di sua competenza, finalizzato ad individuare eventuali correttivi alle disposizioni in base alle risultanze dell'applicazione della delibera da attuare in Giunta anche secondo gli indirizzi dell'Assemblea Capitolina;
- di promuovere la definizione di un ulteriore specifico accordo con gli Enti di Tutela volto ad estendere le semplificazioni di cui ai criteri minimi condivisi a tutta la durata di efficacia delle concessioni temporanee previste dal Regolamento;
- di dare atto che, con separato provvedimento e previa verifica delle necessarie coperture finanziarie, potrà essere disposta l'estensione dell'esenzione di cui al comma 1 dell'art. 181 del D.L. 34/2020 fino al 31 dicembre 2020;
- di disporre che nessun provvedimento emesso in applicazione della presente deliberazione potrà costituire titolo per vantare in futuro nei confronti dell'Amministrazione capitolina un diritto o un vantaggio acquisito né valere quale

criterio da utilizzare per la predisposizione o revisione dei Piani di cui all'art. 4bis - comma 4 del Regolamento;

- di disporre che la misura di sostegno prevista all'art. 181 comma 1 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 possa essere estesa con separato atto anche alle librerie, previa verifica delle necessarie coperture finanziarie;
- di autorizzare la Giunta a recepire ed applicare le eventuali modifiche alla disciplina dell'art. 181 del D.L. 34 del 19 maggio 2020 che dovessero intervenire in sede di conversione del provvedimento medesimo.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 20 voti favorevoli e 5 contrari.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Allegretti, Ardu, Bernabei, Bordoni, Catini, Chiossi, Coia, De Priamo, Diaco, Diario, Ferrara, Iorio, Pacetti, Seccia, Spampinato, Stefano, Sturni, Terranova e Zotta.

Hanno votato contro i Consiglieri Baglio, Corsetti, Pelonzi, Tempesta e Zannola.

La presente deliberazione assume il n. 81.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO – S. SECCIA

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. MILETI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 14 luglio 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 28 luglio 2020.

Li, 13 luglio 2020

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
p. IL DIRETTORE
F.to: G. Viggiano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 24 luglio 2020.

Li, 24 luglio 2020

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: P. Ciutti